

R.G. P.U. 83/2025



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SALERNO  
Terza Sezione Civile

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Carolina De Pasquale                      Presidente  
Dott.ssa Giuseppina Valiante                              Giudice  
Dott.ssa Enza Faracchio                                    Giudice relatore ed estensore

pronuncia la seguente

**SENTENZA DI APERTURA  
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

**con rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale**

nel procedimento in epigrafe promosso dalla

██████████ (p.iva.: ██████████ – c.f.: ██████████), in persona dell'Amministratore Delegato Signor ██████████, con sede in ██████████ (██████), via per ██████████ n. ██████████, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ e dall'avv. ██████████;

Parte ricorrente

nei confronti della

██████████ (p.iva. ██████████), in persona del legale rappresentante pro tempore, ██████████, con sede legale in ██████████ (██████) alla via ██████████, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. ██████████ e dall'avv. ██████████;

Parte resistente

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1. DEL RICORSO, della COSTITUZIONE DI PARTE RESISTENTE e dell'UDIENZA**

Con ricorso depositato in data 30.4.2025 la ██████████, dedotto di aver fornito alla resistente merci per un importo complessivo di € 18.086,33 e di aver ottenuto in ragione del mancato pagamento delle forniture dal Tribunale di Modena il decreto ingiuntivo n. ██████████, n. ██████████ R.G. – opposto dalla debitrice ██████████ nel procedimento ██████████ R.G., dichiarato provvisoriamente esecutivo e confermato con rigetto dell'opposizione – ha affermato di vantare all'attualità nei confronti della



resistente un credito di € 35.592,03 e ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale o, in alternativa, di liquidazione controllata nei confronti della ██████████

Con decreto del 3.5.2025 è stata fissata udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Delegato all'audizione delle stesse.

Parte resistente, ricevuta la regolare notifica del ricorso e del decreto di convocazione delle parti effettuata dalla cancelleria tramite pec il 5.5.2025, si è costituita nel presente procedimento in data 20.6.2025, negando la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 121 CCII, nonché dello stato di insolvenza, come da relazione di parte sulla situazione economico patrimoniale della società.

La resistente ha evidenziato che dai bilanci degli ultimi tre anni di esercizio risultavano i seguenti dati:

- un attivo patrimoniale di € 131.477,00 per il 2022, € 133.931,00 per il 2023 ed € 131.312,00 per il 2024;
- ricavi di € 1.616,00 per il 2022, di € 2.143,00 per il 2023 e di € 0 per il 2024;
- debiti pari a € 191.392,00 per il 2022, € 194.203,00 per il 2023 ed € 198.811,00 per il 2024

Parte resistente ha anche affermato che la debitoria azionata era inferiore alla soglia prevista dalla legge di € 30.000,00 e che non si poteva considerare scaduto il debito erariale vista la rateizzazione in corso, peraltro, attestante la capacità della società di fare fronte alle obbligazioni assunte.

Parte resistente ha, poi, eccepito l'improcedibilità, inammissibilità e infondatezza della domanda subordinata di liquidazione controllata in quanto i debiti scaduti e non pagati non erano superiori ad € 50.000,00.

Pertanto, la resistente ha concluso chiedendo il rigetto dell'istanza di liquidazione giudiziale nonché il rigetto della domanda di apertura della liquidazione controllata.

All'udienza del 26.6.25 il giudice delegato all'audizione delle parti, sentita la difesa della resistente comparsa in udienza e lette le note di trattazione depositate da parte ricorrente in sostituzione della partecipazione fisica all'udienza, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.

Con decreto del 14.11.2025 il Collegio ha disposto la rimessione sul ruolo per consentire a parte ricorrente di regolarizzare fiscalmente la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata.

All'udienza del 27.11.2025, sentite le parti, il Giudice designato per l'audizione delle stesse ha rimesso nuovamente la causa al Collegio per la decisione.

## 2. **COMPETENZA**

In primo luogo, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, in quanto ██████████ ██████████ sede legale in ██████████ (SA), Comune ricadente nel circondario dell'intestato Tribunale.

## 3. **SULLA DOMANDA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

La domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale va rigettata.

Dagli atti acquisiti emerge che la società debitrice non risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 del codice della Crisi di Impresa.



Infatti, detto articolo prevede espressamente che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.

Come noto, l’art. 2 comma 1 lettera d) CCII qualifica come “impresa minore” l’impresa che nei tre esercizi precedenti alla data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale abbia un attivo patrimoniale annuo non superiore ad € 300.000,00, ricavi per un ammontare annuo non superiore a € 200.000,00 e debiti scaduti non superiori a € 500.000,00.

Anche se l’onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionale ricade su parte debitrice, va esclusa la possibilità di procedere all’apertura della liquidazione giudiziale quando *ex actis* sia possibile qualificare parte debitrice come impresa minore.

La società resistente è stata costituita nel 2019 e svolge l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sotto qualsiasi forma ovvero bar, ristoranti tavole calde ecc.

Dalle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2021, periodo d’imposta 2020, risultano componenti positive pari a 42.815,00 e un reddito complessivo di € 12.091,00; per l’anno 2022, periodo d’imposta 2021, risultano componenti positive pari a zero e un reddito complessivo di € 14,00, per l’anno 2023, periodo d’imposta 2022, risultano componenti positive pari a € 15.322,00 e un reddito complessivo di € 235,00.

Dai bilanci depositati risultano i seguenti dati: un attivo patrimoniale di € 131.477,00 per il 2022, di € 133.931,00 per il 2023 ed € 131.312,00 per il 2024; ricavi di € 1.616,00 per il 2022, di € 2.143,00 per il 2023 e di € 0 per il 2024; debiti pari a € 191.392,00 per il 2022, € 194.203,00 per il 2023 ed € 198.811,00 per il 2024.

Quindi, non vi sono elementi per ritenere che l’attivo e i ricavi dell’ultimo triennio superino le soglie previste.

La debitoria risultante dagli atti, tenendo presente la componente erariale di € 6.037,95, nonché i debiti contributivi pari a circa € 11.928,00 e, infine, il debito allegato a fondamento del ricorso, pari complessivamente ad € 34.597,77 (così determinato: € 21.835,83 precetto + € 6.684,11 interessi + € 5.077,00 sentenza 1 [REDACTED] n. rg [REDACTED] + € 1.000 ex art.96, 3° comma c.p.c) non supera la soglia di € 500.000,00.

La visura protesti è negativa e non risultano ulteriori procedimenti monitori ed esecutivi a carico della resistente.

Pertanto, devono ritenersi sussistenti sufficienti elementi indiziari per qualificare parte debitrice come impresa minore.

Per tale ragione la domanda di apertura della liquidazione giudiziale va rigettata.

#### 4. SULLA DOMANDA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

La domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, invece, va accolta.



La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII. Con riferimento al presupposto soggettivo, il debitore deve essere qualificabile come consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo o start-up innovativa o ancora come ogni eventuale tipo debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Con riferimento al presupposto oggettivo, con riferimento alle domande proposte da un creditore va riscontrata una debitoria superiore ad € 50.000,00 e deve sussistere lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 lettera c) CCII, che fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza, come definiti dalle lettere a) e b) del medesimo art. 2.

La soglia di € 50.000,00 va riferita alla debitoria complessiva della parte debitrice e non al credito allegato dal creditore istante.

Nel caso in esame, la società resistente può essere qualificata come impresa minore in ragione di tutte le considerazioni svolte sopra sugli indici dimensionali della stessa, che hanno portato ad escludere la assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.

La debitoria della resistente, come risultante dall'istruttoria svolta nella presente sede, è superiore all'importo di € 50.000,00.

In particolare, il credito allegato da parte ricorrente, come aggiornato, risulta pari a € 34.597,77, il credito dell'INPS, di cui alla certificazione dei debiti contributivi del resistente, è pari a € 11.928,00, e il credito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, è pari a € 6.037,95, per una debitoria complessiva di € 52.563,72. Come chiarito in una recente pronuncia della Cassazione, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non esclude che, ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto – in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. – tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l'Agenzia il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo (v. Cassazione Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/02/2025, n. 4201). Il debito oggetto di dilazione di pagamento, quindi, va a pieno titolo computato tra i debiti in capo all'impresa insolvente ai fini del raggiungimento della soglia minima di indebitamento di cui all'art 49 CCII, corrispondente alla previsione del previgente art. 15 L.F., perché esso, anche in seguito all'adozione del provvedimento di accoglimento dell'istanza di dilazione, è e resta sempre un debito scaduto, non pagato e, dunque, esigibile, risultando modificato solo il termine di pagamento, nel senso che l'ammissione alla rateizzazione, fermo l'*an* e il *quantum* del tributo/contributo, cui si aggiungono sanzioni



e interessi, comporta non la transazione del debito, ma la rimodulazione della relativa scadenza e la differenziazione della sua esigibilità, la quale avviene a rate e non in una unica soluzione.

Tali principi sono applicabili anche alla soglia di procedibilità prevista in tema di liquidazione controllata su istanza del debitore, essendo medesima la *ratio* visto l'identico riferimento all'ammontare dei "debiti scaduti e non pagati".

Pertanto, pur volendo considerare il pagamento della quota capitale delle rate previste (ad oggi € 1.165,74), il limite di € 50.000,00 risulta (pur se di poco) superato.

In ogni caso, poi, si evidenzia che la resistente nei bilanci aggiornati riferiti all'ultimo triennio ha dichiarato debiti per circa € 190.000,00, con conseguente ammissione di una debitoria superiore ad € 50.000,00.

La condizione di insolvenza della parte debitrice, pure, può dirsi dimostrata.

Come noto, l'insolvenza consiste nello stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Come rammentato anche di recente in sede di legittimità, l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (v. da ultimo Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/07/2025, n. 19382).

Nel caso di specie, i bilanci da ultimo depositati riferiti all'ultimo triennio, come allegati da parte resistente, attestano un livello di attivo stabile di circa € 130.000,00, con ricavi sostanzialmente azzerati, e una debitoria di circa € 190.000,00, con una perdita di circa € 60.000,00 che intacca il patrimonio netto.

Tale situazione, stabile dal 2022, non si presenta ripianabile in assenza di flussi di cassa prospettici a consentire il rientro della debitoria o di iniziative alternative della società.

A ciò si aggiungano le risultanze, pur risalenti nel tempo, del tentativo di pignoramento mobiliare esperito da parte ricorrente.

In occasione dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario nel novembre del 2021 l'amministratore della ████████ dichiarò che la società aveva sostanzialmente cessato la sua attività e che non percepiva alcun guadagno, evidenziando che l'attività versava in gravi difficoltà economiche ed era destinata a chiudere.

Nonostante la costituzione nel procedimento della resistente, non sono state addotte circostanze sopravvenute che attestino la ripresa dell'attività o l'adozione di strategie di ristrutturazione della debitoria, salva l'iniziativa volta alla rateizzazione dei debiti tributari e contributivi, che, però, rappresentano una parte limitata della debitoria complessiva (circa € 20.000,00).

Neanche, parte resistente ha chiarito la natura della debitoria come dichiarata a bilancio.



Pertanto, visto il consolidato sbilancio tra attivo e debiti, l'erosione del capitale sociale e l'assenza di ricavi, anche prospettici, lo stato di insolvenza può dirsi provato.

La domanda di liquidazione controllata spiegata in via subordinata va, quindi, accolta.

**P.Q.M.**

1. **RIGETTA** la domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale di [REDACTED] (p.iva [REDACTED]), in persona del legale rapp.te p.t., sig.ra [REDACTED], con sede legale in [REDACTED] alla via [REDACTED];
2. **ACCOGLIE** la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata di [REDACTED] (p.iva [REDACTED]), in persona del legale rapp.te p.t., sig.ra [REDACTED], con sede legale in [REDACTED] alla via [REDACTED];
3. **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata di di [REDACTED] (p.iva [REDACTED]), in persona del legale rapp.te p.t., sig.ra [REDACTED], con sede legale in [REDACTED] alla via [REDACTED];
4. **NOMINA** quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Enza Faracchio.
5. **NOMINA** liquidatore della procedura il dott. [REDACTED];
6. **PRECISA** che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233 CCII, da applicare ex art. 276 in quanto compatibile;
7. **PRECISA** che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata "Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili" ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;
8. **AUTORIZZA**, ai sensi dell'art. 49, comma terzo, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti; e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
9. **AUTORIZZA**, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
10. **DISPONE** che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale [www.fallcoweb.it](http://www.fallcoweb.it); c) il liquidatore



- apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
11. **ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
  12. **ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
  13. **ORDINA** la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
  14. **DISPONE** ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
  15. **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali la sentenza va notificata ai sensi dell'articolo 270, comma 4, precisando che il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni;
  16. **ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
  17. **AVVISA** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
  18. **AVVISA** i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
  19. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completi l'inventario dei beni del debitore, rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e depositi lo stesso, ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato, precisando che si applica l'art. 213, commi 2, 3 e 4, CCII;



20. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione, precisando che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCII;
21. **INVITA** il liquidatore a verificare: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia; - l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 52.000,00 a € 260.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito il debitore atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;
22. **INVITA** il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza; in particolare autorizza il Liquidatore a ricalcolare il reddito necessario per il debitore e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
23. **ORDINA** al liquidatore di riferire al Giudice Delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
24. **ORDINA** al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
25. **AUTORIZZA** il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D, concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
26. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
27. **DISPONE** che la sentenza sia notificata al debitore;
28. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
29. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la sentenza sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese;
30. **DISPONE** che, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, il liquidatore comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;



31. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
32. **DISPONE**, ai sensi dell'art. 40 comma 3, che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della Cancelleria comunicata al Pubblico Ministero.

Li, 23/1/2026

**Il Giudice Relatore ed Estensore**

*dott.ssa Enza Faracchio*

**Il Presidente**

*dott.ssa Maria Carolina De Pasquale*

